SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1857)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Difesa (TREMELLONI)

di concerto col Ministro del Tesoro (COLOMBO)

e col Ministro della Pubblica Istruzione (GUI)

NELLA SEDUTA DEL 21 SETTEMBRE 1966

Nuove norme sul trattamento economico dei professori e degli assistenti dell'Accademia navale, dell'Accademia aeronautica e dell'Istituto idrografico della Marina

Onorevoli Senatori. — Con legge 9 febbraio 1963, n. 248, sono state emanate norme intese a migliorare il trattamento economico dei professori e degli assistenti dell'Accademia mavale, dell'Accademia aeronautica e dell'Istituto idrografico della Marina allineandolo a quello stabilito per i professori e per gli assistenti universitari, rispettivamente, dalla legge 18 marzo 1958, n. 311, e dalla legge 18 marzo 1958, n. 349.

Ai predetti docenti degli Istituti militari è stata quindi, tra l'altro, attribuita un'indennità di ricerca scientifica nelle misure e alle condizioni indicate per i colleghi universitari dagli articoli 19 della legge n. 311 e 17 della legge n. 349, sopraricordate.

Senonchè, con legge 26 gennaio 1962, n. 16, le misure e le modalità di corresponsione dell'indennità in parola erano state, nelle more dell'approvazione della legge di estensione al personale di questo Ministero, modificate per il personale docente delle Università e Istituti di istruzione superiore.

Appare quindi necessario disporre analogamente per il personale insegnante delle Accademie navale e aeronautica e dell'Istituto idrografico della Marina e, stante l'accennata successione temporale delle norme, prevedere per la nuova disciplina dell'indennità di ricerca scientifica al personale di questo Ministero la decorrenza della concessione originaria (6 aprile 1963).

Occorre, poi, in relazione a posizioni nel frattempo emerse, integrare le norme della legge all'inizio richiamata sulla valutazione dei servizi anteruolo ai fini del primo inquadramento dei dipendenti (articolo 1), in-

_ 2 _

cludendovi i periodi di insegnamento come incaricato presso le Università e gli stessi Istituti militari superiori, alle condizioni previste dalle norme vigenti in materia per i docenti universitari.

Si rende infine opportuno, ai fini del conglobamento degli assegni dei dipendenti statali, definire esattamente le singole componenti del trattamento economico del ripetuto personale.

Agli accennati criteri si ispira l'unito disegno di legge cui il Ministero del tesoro e il Ministero della pubblica istruzione hanno aderito.

All'onere derivante dall'iniziativa, che tenuto conto anche dei riflessi finanziari delle nuove norme sulla valutazione dei servizi anteruolo può calcolarsi in annue lire 8 milioni e 500.000, sarà fatto fronte a carico del bilancio di questo Ministero.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Nella legge 9 febbraio 1963, n. 248, all'articolo 2, dopo il secondo comma, è inserito, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge predetta, il seguente comma:

« Il periodo di insegnamento per incarico, reso presso le Università e gli Istituti di istruzione superiore nonchè presso l'Accademia navale, l'Accademia aeronautica e l'Istituto idrografico della Marina, anteriormente alla momina a straordinario, da professori inclusi in terna o dichiarati maturi in concorsi a cattedre universitarie o col possesso dell'abilitazione alla libera docenza, è valutato per metà e comunque per non oltre quattro anni ai fini dell'anzianità occorrente per il conseguimento del terzo coefficiente di stipendio ».

Art. 2.

Gli articoli 3 e 5 della legge 9 febbraio 1963, n. 248, sono, con effetto dalla data di entrata in vigore della predetta legge, sostituiti dai seguenti:

« Art. 3 — Ai professori di ruole dell'Accademia navale, dell'Accademia aeronautica e dell'Istituto idrografico della Marina è attribuita un'indennità di ricerca scientifica nella misura lorda mensile di lire 85.000.

L'indennità di ricerca scientifica è corrisposta per dodici mesi all'anno ed è subordinata alla corresponsione dello stipendio; nei casi in cui questo è ridotto, è ridotta nella stessa proporzione e per lo stesso periodo di tempo. L'indennità di ricerca scientifica è ridotta della metà per coloro che svolgono privatamente libera attività professionale o di consulenza professionale retribuita con un reddito netto annuo, escluso quello derivante da diritti d'autore, tassabile, ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, superiore ad 1 milione di lire.

L'indennità di ricerca scientifica assorbe ogni altra indennità che in atto i professori

eventualmente percepiscano, l'assegno mensile della legge 19 aprile 1962, n. 175, e l'assegno temporaneo della legge 28 gennaio 1963, n. 20 ».

« Art. 5. — Agli assistenti di ruolo dell'Accademia navale e dell'Accademia aeronautica è attribuita un'indennità di ricerca scientifica nella misura londa mensile di lire 35.000, elevata a lire 40.000 per coloro che abbiano conseguito l'abilitazione alla libera docenza.

Si applicano per le modalità di corresponsione, eventuale riduzione e non cumulabilità, i commi secondo e terzo del precedente articolo 3 ».

Art. 3.

L'indennità di ricerca scientifica è dovuta ai professori ed assistenti di ruolo dell'Accademia navale, dell'Accademia aeronautica e dell'Istituto idrografico della Marina nelle misure e con le modalità previste dagli articoli 3 e 5 della legge 9 febbraio 1963, n. 248, come risultano sostituiti dal precedente articolo 2, fino alla data del 28 febbraio 1966. A partire dal 1º marzo dello stesso anno, l'indennità predetta è dovuta solo al personale sottoindicato nelle seguenti misure mensili lorde:

Professori straordinari	L.	56.860
Professori ordinari nella prima classe di stipendio Professori ordinari nella secon-	»	50.000
da classe di stipendio	»	38.100
Professori ordinari nella terza classe di stipendio Professori ordinari nella quar-	»	22.600
ta classe di stipendio	»	17.600
Assistenti di ruolo nella prima el pendio:	asse	di sti-
(in possesso di libera docenza) (sforniti di libera docenza)	L. »	19.700 14.700
Assistenti di ruolo nella secon- da classe di stipendio:		

Assistenti di ruolo nella terza classe di stipendio:

(in possesso di libera docenza) L. 11.860 (sforniti di libera docenza) . » 6.860

L'indennità di ricerca scientifica di cui al precedente comma, nei casi previsti dall'articolo 3, secondo comma, della legge 9 febbraio 1963, n. 248, come risulta sostituito dal precedente articolo 2, spetta, a partire dal 1º marzo 1966, soltanto alle categorie sottoindicate nella misura lorda segnata a fianco di ciascuna:

Professori straondinari . . . L. 14.360 Professori ordinari nella prima classe di stipendio » 7.500

Art. 4.

Ai professori e agli assistenti di ruolo dell'Accademia navale, dell'Accademia aeronautica e dell'Istituto idrografico della Marina spetta, con effetto dal 1º maggio 1963 e fino al 31 dicembre 1964, l'assegno temporaneo attribuito al personale direttivo e docente della scuola dalla legge 9 febbraio 1963, m. 78, con le modalità di cui alla legge stessa e secondo la seguente tabella:

Coefficiente	Misure mensili
di stipendio	lorde dell'assegno
271	23.350
325	24.625
402	31.500
500	39.000
670	52.000
900	70.000
970	75.000

Art. 5.

All'onere di lire 34.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1966 si farà fronte mediante riduzione dei capitoli n. 2591 (lire 20.000.000) e n. 3043 (lire 14.000.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario anzidetto.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.